

COMUNE DI SARONNO

(Provincia di Varese)

Comune di Saronno
Num. 00401861 Data 22/12/2014
Dat. 03101.061PE1 SEG SIN

Parere del collegio dei revisori dei conti sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2014

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Saronno si è trovato in data odierna per esprimere il parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2014.

Preso atto:

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 quinquies del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che, inoltre l'art. 40 bis, comma 1 del dlgs 165/2001 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle



disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti..”

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- la normativa prevede espressamente che per l'inserimento di voci di parte variabile della CCDI le stesse ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies Dlgs 165/2001 e dell'art. 31 commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004 siano eventuali e non ricorrenti, voci di carattere occasionale da verificare e da ricostituire ogni anno nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme che regolano la materia

Il Collegio fa presente quanto segue:

L'art. 15 co 5 CCNL 1.4.1999 prevede la possibilità, per gli enti locali, di integrare le disponibilità del fondo in caso di *“attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche”*.

E' di tutta evidenza che a tale norma il comune di Saronno ha fatto ricorso negli anni in maniera continua. Il Collegio dei Revisori – ad esclusiva tutela dell'Amministrazione e dei Dirigenti parte sottoscrittrice del contratto che ne sarebbero chiamati personalmente a rispondere - ha più volte richiamato l'Amministrazione nel corso degli anni a ricondurre l'applicazione dell'istituto dell'art. 15 co 5 CCNL 1999 sia al pieno rispetto dei principi ARAN sui progetti sia a considerarlo una voce a valori percentuali residuali ed eventuale rispetto al totale del fondo. Il fatto che esistano in un Ente eventuali disponibilità di bilancio a priori non giustifica e/o autorizza all'applicazione di tale istituto. A tali principi in primo luogo oltre che al rigoroso rispetto dei punti ARAN, che sono tra l'altro le principali criticità che vengono sempre contestate in sede di ispezione Ministeriale ha, come detto, sempre richiamato l'attenzione dell'Amministrazione che seppur con difficoltà ha gradualmente tentato di limitare l'applicazione di tale istituto fortemente contestato.

E' da rilevare infatti che l'uso piuttosto disinvolto della norma citata (testuali parole riprese da pareri ARAN) da parte degli enti locali ha indotto l'ARAN ad individuare altresì i presupposti e le condizioni la cui ricorrenza giustifichi l'utilizzo della norma, presupposti e condizioni da

verificare in maniera rigorosa e a richiamare gli Enti nel documento con la raccolta dei rilievi ispettivi Ministeriali alle principali criticità che vengono contestate in sede di verifica degli ispettori. Rilievi e osservazioni che non possono essere evitati di tenere in considerazione dal collegio dei revisori di un ente.

Quindi oltre alle considerazioni sviluppate, l'ARAN ha chiarito anche, con il parere 31.13 del 28 settembre 2004, che l'incremento delle risorse decentrate variabili ex art. 15 co 5 CCNL 1.4.1999 (rectius: art. 31 co 3 CCNL 22.1.2004) è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- o Prima condizione - più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizzazione sia realizzato in funzione di ("per incentivare") un *miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile*: più soldi in cambio di maggiori servizi ed utilità;
- o Seconda condizione – non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati: occorre cioè dire: concretamente, quale fatto *"verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento"* è il segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio (ad es. minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento);
- o Terza condizione – risultati verificabili attraverso *standard*, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: per poter dire (a consuntivo) che c'è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati strumenti di verifica e controllo;
- o Quarta condizione – risultati difficili per i cui conseguimento ha svolto un ruolo attivo e determinante il personale interno: deve trattarsi di risultati "sfidanti", importanti, ad alta visibilità interna ed esterna;
- o Quinta condizione – risorse quantificate secondo criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su di un percorso logico e sufficientemente argomentato);
- o Sesta condizione – risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati: è evidente che se le risorse sono strettamente correlate ai risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15 co 5 siano sottoposte a

condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. L'effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato;

c Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

"Si tratta, in tutta evidenza, di presupposti particolarmente stringenti. La necessità della loro ricorrenza deve servire ad evitare diventi un comodo grimaldello utile a legittimare un aumento incontrollato dei fondi e dunque delle spese di personale dell'ente". (I rilievi riportati sono tratti da recentissime verifiche dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Relazioni sulle verifiche amministrativo-contabili del Ministero Economia e Finanze).

Per tutte le premesse evidenziate il Collegio ha più volte anche nel corso degli anni passati sollevato criticità all'utilizzo di tale istituto giuridico, e nel presente parere ancora le ribadisce, che seppur presente nelle norme contrattuali, è sempre contestato dagli organi ispettivi ogni volta viene utilizzato in quanto sempre eccedente la discrezionalità che la valutazione degli ispettori riconosce.

Tutto ciò detto – come argomentato diffusamente sopra - in merito ai progetti art. 15 c. 5 per un totale di Euro 70.000,00 sottoposti al controllo, si evidenziano tre criticità:

- In primo luogo relativamente all'ingente importo applicato a tale istituto contrattuale, la sproporzione rispetto all'importo totale del fondo richiamando quanto argomentato sopra;
- in secondo luogo si rileva che gli stessi, pur ritenendoli validi dal punto di vista progettuale estrinseco non sembrano essere correttamente inquadrati per i dati a disposizione nel pieno rispetto dei rigorosi principi ARAN, (ad esempio il sistema di sperimentazione della contabilità dovrebbe rientrare nella riorganizzazione del servizio previsto da disposizioni legislative e nessun ente in sperimentazione è ricorso all'utilizzo dei progetti art. 15 co 5, la riforma della toponomastica rientrerebbe nella riorganizzazione del settore ed eventualmente nella performance, il progetto binario comune come da documento allegato al progetto del 4/9/2013 siglato dal Comune di Saronno e dai sindacati rientra già per espressa dichiarazione fra i progetti legati alla performance organizzativa in quanto altresì svolto in collaborazione con regione Lombardia.. etc), ma sarebbe opportuno che eventualmente siano riconfigurati in altri istituti contrattuali consentiti con una retribuzione specifica sulla performance generale ed individuale se ovviamente previsto dalle limitazioni imposte dalle disposizioni

legislative in considerazione altresì del già notevole importo allocato in parte variabile quale retribuzione sulla produttività per la performance (derivante da piani di razionalizzazione);

- in terzo luogo come richiamato in particolar modo tra le altre dalla Deliberazione n. 287 del 2010 della Corte dei Conti sezione di Controllo per la Lombardia è anche opportuno segnalare all'Ente che la definizione del fondo deve avvenire formalmente per tempo e a preventivo in modo da rendere più efficace e più coerente rispetto al dettato contrattuale generale, il sistema di incentivazione per consentire all'Ente a porre in atto tutte le procedure nel rispetto delle norme di legge prima dell'attivazione di eventuali progetti art. 15 c. 5 CCNL 1999 che altrimenti come evidenziato, sarebbero irregolari. E' di tutta evidenza che una contrattazione chiusa a metà dicembre potrebbe rientrare in tali ulteriori contestazioni.


Il Collegio ritiene quindi che le attività al punto 13) nello specifico art. 15 co 5 CCNL 1999 dell'ipotesi del fondo 2014 pari ad Euro 70.000 poste in esser dal Comune di Saronno così come modellate non possono essere considerate ai sensi dell'istituto art. 15 co 5 CCNL 1999 ed inseriti a quella voce di parte variabile, come richiamato sopra eventualmente rientrare in altri istituti previsti dai contratti di lavoro e remunerate utilizzando altri strumenti contrattuali, nei modi consentivi dalle normative vigenti.

Tutto ciò considerato il Collegio dei Revisori esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014, *ad eccezione del punto 13) della preintesa 2014 rubricato quale art. 15 co. 5 CCNL 1999 per un totale di Euro 70.000,00 per le motivazioni sopra argomentate a cui si rimanda, limitatamente al quale si esprime un parere non favorevole.*


Saronno, 22 dicembre 2014

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Rampini – Presidente



Dott.ssa Laura Cavalotti – componente



Dott. Paolo Franzosini – componente

